



INDICE

TITOLO 1: NORME GENERALI

<i>Articolo 1</i>	Ambito di applicazione	4
<i>Articolo 2</i>	Definizioni	4
<i>Articolo 3</i>	Compiti degli uffici comunali	5
<i>Articolo 4</i>	Esercizio dell'attività	5
<i>Articolo 5</i>	Autorizzazioni con uso di posteggio o di tipo A	6
<i>Articolo 6</i>	Autorizzazioni senza uso di posteggio o di tipo B	6
<i>Articolo 7</i>	Delega	6
<i>Articolo 8</i>	Durata delle concessioni	6
<i>Articolo 9</i>	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	7
<i>Articolo 10</i>	Normativa igienico-sanitaria	8
<i>Articolo 11</i>	Vendita a mezzo di veicoli	8
<i>Articolo 12</i>	Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali	8

TITOLO 2: MERCATI, RAGGRUPPAMENTI E TURNI

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 13</i>	Norme in materia di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni	8
<i>Articolo 14</i>	Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche categorie di operatori	9
<i>Articolo 15</i>	Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli	9
<i>Articolo 16</i>	Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap (in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992)	10
<i>Articolo 17</i>	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	10
<i>Articolo 18</i>	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	10
<i>Articolo 19</i>	Revoca e sospensione delle autorizzazioni	11



Capo II - Individuazione dei mercati, raggruppamenti e turni

<i>Articolo 20</i>	Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni	12
<i>Articolo 21</i>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	12

TITOLO 3: FIERE

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 22</i>	Norme in materia di funzionamento delle fiere	12
<i>Articolo 23</i>	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	13
<i>Articolo 24</i>	Posteggi riservati ai produttori agricoli	14
<i>Articolo 25</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	14

Capo II - Individuazione delle Fiere

<i>Articolo 26</i>	Fiere: Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche orari e prescrizioni	14
<i>Articolo 27</i>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	15

TITOLO 4: FIERE PROMOZIONALI

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 28</i>	Fiere Promozionali	15
<i>Articolo 29</i>	Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi	15
<i>Articolo 30</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	16

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

<i>Articolo 31</i>	Fiere promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni.	17
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



<i>Articolo 32</i>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	17
--------------------	-----------------------------------------------------	----

TITOLO 5 : POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 33</i>	Posteggi fuori mercato	17
<i>Articolo 34</i>	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato	18
<i>Articolo 35</i>	Revoca della concessione decennale del posteggio	19

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

<i>Articolo 36</i>	Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni	19
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

TITOLO 6: COMMERCIO ITINERANTE

<i>Articolo 37</i>	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	20
<i>Articolo 38</i>	Zone vietate	20
<i>Articolo 39</i>	Rappresentazione cartografica	21
<i>Articolo 40</i>	Determinazione degli orari	21

TITOLO 7: NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Articolo 41</i>	Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi	21
<i>Articolo 42</i>	Autorizzazioni temporanee su posteggio	21
<i>Articolo 43</i>	Produttori agricoli	22
<i>Articolo 44</i>	Bandi Comunali	22
<i>Articolo 45</i>	Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di occupazione dei posteggi nell'esercizio dell'attività	22
<i>Articolo 46</i>	Sanzioni	23
<i>Articolo 47</i>	Revoca o dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio: effetti	23
<i>Articolo 48</i>	Norme transitorie e finali	23



TITOLO 1 NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, parte integrante e sostanziale del Provvedimento comunale di riordino del settore commercio sulle aree pubbliche, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 - *Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche*.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b. Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c. Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
 - d. Per **mercato rionale** (o anche mercato coperto), l'edificio all'interno del quale sono individuati i posteggi (individuabili mediante box o banchi) ove si svolgono le attività di commercio su aree pubbliche.
 - e. Per **mercato settimanale**, l'area scoperta composta da più posteggi destinata con cadenza settimanale all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.
 - f. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - g. Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - h. Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - i. Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - j. Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali,



economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

- k. Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - per gli operatori itineranti.
- l. Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- m. Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- n. Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- o. Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p. Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

Articolo 3 – Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore Commercio e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
3. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 4 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. su qualsiasi area consentita nel presente provvedimento purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.



Articolo 5 – Autorizzazione con uso di posteggio o di tipo A

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D. Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria entro 45 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

Articolo 6 – Autorizzazione in forma itinerante o di tipo B

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 114/98. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione.
3. Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è stabilito in 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda.

Articolo 7 - Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della Legge regionale n. 18/99, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.

Articolo 8 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Le stesse sono soggette a revoca e/o sospensione secondo le modalità degli articoli seguenti.



3. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento (come, ad esempio, la denuncia d'inizio di attività itinerante per i produttori agricoli o la concessione per i soggetti, diversi dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese che partecipano ad una Fiera Promozionale).
2. L'esercizio del commercio è vietato senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio, che deve essere ostensibile ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco che costituiscono logico complemento del Provvedimento comunale di riordino e del presente Regolamento.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).
5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed al Provvedimento di riordino.
6. La collocazione di tende di protezione alle struttura di vendita, ove non vietate, non deve creare impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti cinque commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e dal presente Regolamento.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.



Articolo 10 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 11 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 12 - Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo nulla osta da parte della competente autorità.
2. L'individuazione e l'istituzione di nuovi posteggi in aree demaniali è soggetto ad intesa con l'autorità competente.

TITOLO 2 MERCATI, RAGGRUPPAMENTI E TURNI

Capo I - Norme generali

Articolo 13 - Norme in materia di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni

1. I mercati, raggruppamenti e turni sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento.
2. E' ammesso per questi ultimi l'affidamento, tramite convenzione, a soggetto esterno; in tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul mercato, raggruppamento o turno.



Articolo 14 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche categorie di operatori

1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.C., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato in parola, determinata attraverso l'esibizione del pagamento TOSAP giornaliero (conteggio del numero di ricevute o attestazioni di pagamento in conto corrente postale relativa all'assolvimento TOSAP);
 - Anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi per l'assegnazione dei posteggi saranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e saranno formulati secondo le vigenti normative in materia.
3. Le domande di rilascio l'autorizzazione debbono essere fatte pervenire al Comune nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul BURC del bando comunale. Le domande pervenute fuori da questo termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.
4. L'esito dell'istanza è comunicata agli interessati nel termine, non superiore a 90 (novanta) giorni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Articolo 15 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63 tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.C., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato in parola, determinata attraverso l'esibizione del pagamento TOSAP giornaliero (conteggio del numero di ricevute o attestazioni di pagamento in conto corrente postale relativa all'assolvimento TOSAP);
 - Anzianità di esercizio dell'attività di produttore agricolo;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dalla legge 59/63, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.



Articolo 16 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap (in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992)

1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, sia quelli riservati ai portatori di handicap che quelli per i quali è prevista apposita specifica priorità nell'assegnazione a favore di tale categoria di soggetti, ai sensi della normativa regionale il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.C. sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato in parola, determinata attraverso l'esibizione del pagamento TOSAP giornaliero (conteggio del numero di ricevute o attestazioni di pagamento in conto corrente postale relativa all'assolvimento TOSAP);
 - Anzianità di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere permanentemente assegnati ad operatori non appartenenti a tale categoria.
3. I posteggi per i quali è solo prevista apposita specifica priorità, nel caso di non partecipazione al concorso di soggetti portatori di handicap o di insussistenza delle condizioni stabilite per il concretizzarsi della priorità stessa (come nell'ipotesi di mancata rinuncia alla concessione già posseduta per quel giorno), possono essere assegnati agli altri operatori o da questi occupati ed utilizzati, se occasionalmente vacanti.

Articolo 17 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 18 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. r. 18/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.



2. L'operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 punto l) della L. r. 18/99, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, caso in cui non è riconosciuta la presenza.
6. Il Comune di regola istituisce in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare nelle forme più idonee ed opportune. Nei mercati in cui manca tale servizio, fino alla sua istituzione, diversamente da quanto disposto al precedente comma 5, valgono le presenze effettive maturate, comprovate da regolare pagamento T.O.S.A.P., sulla base delle quali sono formulate le graduatorie utili per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente o occasionalmente vacanti. L'operatore che aspira all'assegnazione giornaliera ha quindi l'onere di provare le presenze effettive maturate, esibendo le ricevute o attestazioni dei bollettini di pagamento del corrispettivo dovuto per le occupazioni di posteggio e l'attività esercitata nel mercato e giorno in questione.

Articolo 19 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:
 1. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 2. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 3. nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 4. non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.



Capo II - Individuazione dei mercati, raggruppamenti e turni

Articolo 20 - Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

1. Per ogni mercato istituito nel territorio comunale, e compreso nel Provvedimento di riordino del settore commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste.
2. Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Nelle schede di mercato possono essere altresì fissate le modalità per lo svolgimento di edizioni aggiuntive (mercato straordinario) in caso di concomitanza di particolari festività, manifestazioni, consultazioni elettorali o avversità delle condizioni climatiche che hanno determinato la soppressione della giornata ordinaria di mercato. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità del presente regolamento.

Articolo 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento dei mercati settimanali negli assetti precedenti a quelli definitivi previsti entro aree polifunzionali attrezzate, sono interdette con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari stabiliti.
2. Di conseguenza ciascuna area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO 3 FIERE

Capo I - Norme generali

Articolo 22 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento. E' ammesso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alle fiere provvede ad annotare e registrare le presenze che l'operatore matura nella singola fiera.



3. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi (cosiddetti "riservisti"), sempre che presente ed altrimenti anch'egli considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione, previa apposita comunicazione al Comune e dovendo comunque esercitare l'attività il titolare o suo delegato.

Articolo 23 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il Comune redige la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. Anzianità di presenza effettiva intesa come numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera;
 - b. Anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.
 - c. Ordine cronologico di spedizione della domanda.
3. I bandi per l'assegnazione dei posteggi saranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e saranno formulati secondo le vigenti normative in materia
4. Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono affisse all'Albo comunale per almeno 10 (dieci) giorni prima della data della manifestazione.
5. Nel caso di fiera articolata su più giorni, lo svolgimento di attività in uno di questi, vale come presenza effettiva. Per ogni edizione non può riconoscersi più di una presenza effettiva.
6. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
7. I posteggi che, esaurita la graduatoria dei concessionari, risultano vacanti sono assegnati per chiamata ai riservisti secondo quanto previsto al c. 4 dell'art. 26. Esaurita la graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 29.
8. Qualora la Fiera si articoli su più giorni e prima dell'ultimo sia stata esaurita la graduatoria dei riservisti, per l'assegnazione dei posteggi vacanti potrà di nuovo essere utilizzata la graduatoria dei concessionari, per chiamata, a partire dal primo classificato.



Articolo 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione decennale (e, solo per loro, relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63).

Articolo 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo quanto disposto ai precedenti artt. 27, comma 4 e 28 comma 6.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14 della L. r. n. 18/99, in assenza di riservisti inseriti in graduatoria, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per quella sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze nella fiera, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. r. n. 18/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 26 - Fiere: Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni

1. Per ogni Fiera istituita nel territorio comunale è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste.
2. Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano.



Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno o i giorni di svolgimento della fiera e per gli orari stabiliti.
2. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

TITOLO 4 FIERE PROMOZIONALI

Capo I - Norme generali

Articolo 28 - Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del provvedimento di riordino, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del provvedimento entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E' ammesso l'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 11, comma 7, della L. r. 18/99.

Articolo 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio della Fiera Promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulata secondo quanto prescritto dall'art. 13 della L. r. n. 18/99.
2. Nel primo anno di validità del presente regolamento, i termini di cui all'art. 13 della L. r. n. 18/99, possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate dagli organi dell'Amministrazione.



3. Qualora l'intera gestione della Fiera promozionale, compreso ricevimento e selezione delle domande, sia stata affidata dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 7 della L. r. n. 18/99, devono contenere l'esatta indicazione del/i soggetto/i affidatario/i cui gli operatori interessati debbono riferirsi.
4. Tale/i soggetto/i, che assume/ono la figura di incaricato/i di pubblico servizio, deve/ono presentare al Comune, entro il termine perentorio di almeno 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera promozionale, la graduatoria formulata in ordine di classifica degli operatori con le loro complete generalità, qualifica e codice fiscale per permettere i debiti accertamenti ed il rilascio delle concessioni.
5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi (cosiddetti "riservisti") sempreché presente ed altrimenti anch'egli considerato assente. Nel caso di Fiera Promozionale articolata su più giorni, lo svolgimento di attività in uso di questi varrà come presenza effettiva alla manifestazione. Per ogni edizione della Fiera Promozionale non può riconoscersi più di una presenza effettiva
6. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la sua durata o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
7. Nel caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove l'operatore non le abbia rispettate commercializzando generi non ammessi oppure sia stata rilevata l'inidoneità, per qualità e validità, degli articoli esposti ai fini del successo e di una maggiore attrazione della manifestazione. Tali rilievi debbono essere contestati in forma scritta, o dagli organi di vigilanza o dai gestori, all'operatore interessato che, in caso di recidiva, sarà escluso dalle eventuali successive edizioni o da analoghe Fiere promozionali.

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 della L. r. n. 18/99.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.



Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 31 - Fiere Promozionali:

denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni

1. Il Comune di Lamezia Terme, con successivo separato provvedimento predisporrà una serie di eventi rientranti nella definizione di Fiera Promozionale tematica, per ciascuna delle quali è prevista apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste.
2. Sono altresì riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo provvedimento di riordino.

Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari stabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO 5

POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Provvedimento di riordino del commercio su aree pubbliche, e la loro effettiva collocazione deve rispettare le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. Non sono compresi nel Provvedimento di riordino i chioschi (o altri simili manufatti) per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a pompe per la distribuzione di carburanti in quanto tali attività - per cui è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico e quindi



- "principali" - sono autorizzate in base a normative speciali e soggette a programmazione e pianificazione diverse da quelle generali del settore commercio su aree pubbliche.
3. Ai titolari delle suddette attività (od ai loro legittimi gestori) può comunque essere rilasciata, ai sensi dell'art. 28 - c. 1 lett. a) - del D. Lgs. 114/98, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi complementari o abbinati che – proprio per evidenziare tale intrinseca connessione – assume la forma e la sostanza di provvedimento ad integrazione di quello che consente l'esercizio dell'attività "principale" da cui è inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo per la costituzione di un'azienda a sé stante.
 4. La suddetta autorizzazione può pertanto essere annotata sullo stesso titolo che consente l'esercizio dell'attività principale (salvo il caso di diversità fra soggetto intestatario ed effettivo gestore, comune per gli impianti di distribuzione carburanti) e non abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere.
 5. Di regola il contenuto merceologico delle suddette autorizzazioni sarà il seguente:
 - per le rivendite di giornali e riviste:
articoli audiovisivi, articoli di cartoleria, articoli abbinati a giornali e riviste in confezione presigillata dall'editore, guide turistiche, cartoline illustrate ed altra oggettistica assimilabile alle categorie descritte.
 - per gli impianti di distribuzione carburanti:
ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione dei veicoli e la protezione e l'informazione degli occupanti i veicoli stessi.
 6. Nel caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari all'interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali, per espressa dichiarazione degli organi dell'Amministrazione si manifesti l'esigenza di concedere l'area per il servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura, etc ...), la concessione decennale e la relativa autorizzazione può essere sostituita da una convenzione, stipulata con l'operatore ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, durata, penalità, cause di rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso di altro soggetto,etc....).

Articolo 34 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato

1. I criteri di assegnazione dei posteggi fuori mercato delle previste specializzazioni merceologiche saranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e riportati in appositi bandi formulati secondo quanto prescritto dall'art. 6 della L.r. n. 18/99, pubblicati all'Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio Attività Commerciali, nonché comunicati alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande.
2. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.



Articolo 35 - Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 36 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni

1. Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Provvedimento di riordino del commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto apposito elenco, distinto per localizzazione del posteggio stesso con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione e eventuale specializzazione merceologica. Sono altresì riportati particolari orari di vendita assentiti ed osservati, ferma restando la possibilità di loro revisione o modifica in base a nuovo provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Provvedimento di riordino del commercio su aree pubbliche.
2. Non è ammessa variazione del settore merceologico per i chioschi ubicati entro un raggio di mt. 150 dall'ingresso dei cimiteri, per il rispetto ed il decoro dovuto a tali luoghi.
3. In aggiunta alle localizzazioni di posteggi fuori mercato con concessione decennale è consentito, per brevi periodi coincidenti con particolari festività o al più, con la stagione balneare o termale, il rilascio di autorizzazioni per posteggi fuori mercato a carattere temporaneo o stagionale. Coloro che intendono concorrere all'assegnazione dei posteggi a carattere temporaneo o stagionale, e sono abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.L.gs 114/98, debbono far pervenire a mezzo raccomandata, almeno 60 giorni prima dell'inizio della festività o della stagione di riferimento, domanda di concessione di posteggio, indicando zona di interesse, dimensioni del posteggio, attrezzature usate e merceologia trattata. Delle domande prevenute e ritenute valide sarà redatta una graduatoria secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda stessa.
4. L'esatta ubicazione, il numero e l'ingombro massimo dei posteggi sono stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, sulla base della disponibilità dell'area, tenendo conto delle generali esigenze di sicurezza della circolazione stradale e di ordine pubblico, dell'attinenza tra il servizio offerto e la zona di interesse espressa e verificando che tra il posteggio temporaneo o stagionale e quello permanente più vicino dello stesso settore merceologico sia misurabile una distanza minima stradale di metri duecento.



5. In nessun caso è ammessa la trasformazione del posteggio da temporaneo o stagionale in posteggio permanente.

TITOLO 6 COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 37 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio con uso di posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. Il periodo massimo consentito per sostare nella stessa area è stabilito in un'ora; decorso tale periodo l'operatore itinerante deve allontanarsi di almeno 500 metri prima di poter di nuovo fermarsi in altra area pubblica.

Articolo 38 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nei seguenti luoghi:
 - aree circostanti le strutture dei mercati rionali coperti, nelle ore di funzionamento degli stessi e per una distanza stradale di metri duecento misurata dall'edificio del mercato coperto più vicino;
 - aree circostanti le sedi di svolgimento dei mercati settimanali, in concomitanza degli orari e delle date di svolgimento degli stessi, per una distanza di metri duecento misurata dai confini più prossimi dell'area di mercato in svolgimento in quel giorno;
 - luoghi pubblici a forte concentrazione della rete commerciale in sede fissa: corso Numistrano, piazza Ardito, corso G. Nicotera, via XX Settembre, piazzetta Nicastro, via E. R. De' Medici, piazza G. Mazzini, piazza G. Amendola, piazza E. Porcelli, via Cap. Manfredi, via Eroi di Sapri, piazza F. Fiorentino, via A. De Gasperi, via delle Terme, piazza Italia, piazza Lamezia, via del Mare;
 - aree destinate alla sosta a pagamento, contrassegnate da specifica segnaletica, secondo il programma dei parcheggi previsto dal Piano della Mobilità;
 - aree-parcheggio di importanza primaria: piazza della Repubblica, piazza Borelli;
 - luoghi antistanti strutture scolastiche di ogni grado;
 - laddove l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. r. n. 18/99, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.



Articolo 39 - Rappresentazione cartografica

1. Presso la Direzione Sviluppo Economico – Sportello Unico - è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 40 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19,30 (20,00 nel periodo in cui vige l'ora legale) dei giorni feriali, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

TITOLO 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale.

Articolo 42 - Autorizzazioni temporanee su Posteggio

1. Autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio per il commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.



3. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono di regola esser presentate almeno 15 giorni prima del loro programmato inizio.

Articolo 43 - Produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio è rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/63.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto a regolare denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la denuncia d'inizio di attività abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare, legittimata dal Comune competente.
4. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed ostensibilità dell'originale) e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Articolo 44 - Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per tutti i posteggi messi a concorso è formulato a cura e pubblicizzato sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale in vigore e dal presente regolamento, in allegato al quale sono riportati gli schemi di bando per i Mercati e le Fiere, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali (criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande) ma suscettibili di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di specializzazioni merceologiche o casistiche particolari).

Articolo 45 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di occupazione dei posteggi nell'esercizio dell'attività

1. Il corrispettivo – tassa, canone o tariffa che sia – per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora il corrispettivo per l'occupazione di un posteggio sia fissato in maniera certa ed inequivocabile, il pagamento in misura inferiore a quella dovuta non varrà per l'attribuzione della presenza, salva ogni azione di recupero di ordine tributario.
2. I concessionari non possono esercitare il commercio su aree pubbliche su una superficie maggiore o diversa da quella costituente il posteggio assegnato, secondo quanto disposto dal



comma 2 dell'art. 11.

Art. 46 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e all'art. 20 della L. r. n. 18/99 in base ai quali le stesse sanzioni sono riconducibili.

Art. 47 - Revoca o dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio: effetti

1. L'adozione del provvedimento di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio avviene a cancellazione di tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le presenze precedentemente maturate dall'operatore sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e valutate per i concorsi.

Art. 48 - Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia ad eccezione della regolamentazione degli orari di vendita e del "Regolamento per l'esercizio dei mercati coperti al dettaglio" approvato con Del. C.C. nn. 1261 del 22.11.1985, 644 del 23.6.1987 e 125 del 4/7/1994 che conserva efficacia fino a sua espressa modifica e sostituzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.
3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente alla **Sportello Unico per le Attività Produttive - Settore Sviluppo Economico - Comune di Lamezia Terme - Via sen. Perugini - Lamezia Terme**, e devono essere compilate sui moduli predisposti e diffusi.
4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, ed in particolare quelli previsti all'art. 7 (commi 3, 4 e 5) decorrono dalla data di arrivo della domanda e/o della comunicazione alla Direzione Sviluppo Economico.
5. La rettifica di eventuali errori materiali di stesura accertati nel presente regolamento può avvenire con determinazione dirigenziale e con obbligo di darne adeguata pubblicità.

Fine testo